C O M U N E D I P I Z Z A L E
PROVINCIA DI PAVIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.12 del 26.04.2023

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE DEI CANI

INDICE

Art.	1	Oggetto del regolamento
Art.	2	Principi generali
Art.	3	Ambito di applicazione e definizioni
Art.	4	Esclusioni
Art.	5	Raccolta delle deiezioni solide
Art.	6	Museruole e guinzagli
Art.	7	Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
Art.	8	Tutela del patrimonio pubblico
Art.	9	Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati
Art.	10	Particolari situazioni
Art.	11	Tutele dell'aggressività esaltata dei cani
Art.	12	Normativa di rinvio
Art.	13	Norme finali
Art.	14	Norme transitorie
Art.	15	Vigilanza
Art.	16	Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio comunale di Pizzale.

Art. 2
Principi generali

Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga.

Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita. (c.2)

In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 2.

Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.

Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Art. 3
Ambito di applicazione e definizioni

Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione. (c.1)

Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'articolo 9.

A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini. (c.3)

Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati all'anagrafe canina ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su di un'area di cui al comma 1.

Art. 4
Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per i cani guida dei non vedenti, per i cani in dotazione alle forze di pubblica sicurezza e protezione civile.

Art. 5
Raccolta delle deiezioni solide

Sulle aree identificate al comma 3 dell'articolo 3, gli accompagnatori sono sempre tenuti: (c.1)

a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti organici; (c.1 lett.a)

b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori possibilmente di materiale plastico impermeabile, che devono avere immediatamente disponibili al seguito; (c.1 lett.b)

c) ad avere al seguito il raccoglitore delle deiezioni solide. (c.1 lett.c)

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera **a**) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 oltre all'obbligo di asportare le deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00. (c.2)

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera **b**) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00. (c.3)

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera **c**) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00. (c.4)

La violazione delle disposizioni previste può essere segnalata da qualsiasi cittadino, purché in forma non anonima e per iscritto. In tal caso l'Agente di Polizia Locale del Comune o il Responsabile incaricato dovrà accertare, in osservanza dell'art. 13 della legge n. 689/1981, l'avvenimento dell'infrazione e procedere qualora lo ritenesse opportuno, ad applicare le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 6
Museruole e guinzagli

Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tale aree vi sia la presenza di numerose persone. In occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico. (c.1)

Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non potrà avere una lunghezza superiore a metri tre, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri tre per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali. (c.2)

Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie al pascolo.

I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica; questa, deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e quindi in grado di controllarne i gesti istintivi. (c.4)

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 7
Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Ai cani tenuti dal proprietario o da altri accompagnatori, muniti di guinzaglio e nel rispetto degli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 5, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, compreso il parco urbano, i giardini, le aree verdi ed i parchi pubblici.

Ai cani di cui al comma 1 dell'articolo 11 è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio, anche l'apposita museruola. (c.2)

E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, o quando a tal fine dette aree siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanza sindacali. (c.3)

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 8
Tutela del patrimonio pubblico

E’ fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l’integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica. (c.1). E’ buona norma munirsi di una bottiglietta d’acqua per ripulire quando il proprio animale urina contro pali dell’illuminazione pubblica, case o edifici.

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 fatta salva l’eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Art. 9
Detenzione dei cani all’interno di cortili e/o giardini privati

E’ fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall’urina. (c.1)

E’ fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. (c.2)

I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all’interno di un’area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un’altezza dal fondo di calpestio superiore alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda. (c.3)

La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l’altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell’animale. (c.4)

L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata all'animale, con un minimo di otto volte la lunghezza del cane, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale. (c.5)

Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo. (c.6)

In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo, ovvero proprietà condominiali/di cortile. (c.7)

All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se le proprietà non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nella custodia di greggi e/o mandrie al pascolo; in ogni caso il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti. (c.8)

E' fatto obbligo ai possessori di cani di impedire che gli stessi, con il loro continuo abbaiare, guaire, ululare o latrare, siano di disturbo al vicinato. (c.9)

Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 900,00.

Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita e specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 7 e 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 9 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale e successive modifiche.

Art. 10
Particolari situazioni

E' vietato fare stazionare, i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti al sole. (c.1)

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 900,00.

Art. 11
Tutele dell'aggressività esaltata dei cani

Chiunque possegga o detenga cani appartenenti alle razze, o incroci con queste, individuate nell'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 213 del 10 settembre 2004, e sue successive modificazioni, integrazioni o proroghe, ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi. (c.1)

E' vietato acquistare, possedere o detenere cani appartenenti alle razze di cui al comma 1 del presente articolo, o incroci con queste, ai seguenti soggetti: (c.2)

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (divieto di utilizzo ai fini commerciali di pelli e pellicce);

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00. (c.3)

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00. (c.4)

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 del presente articolo, l'azienda sanitaria locale dispone, quale sanzione accessoria, l'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 del presente articolo, l'ASL dispone, quale sanzione accessoria, l'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando il cane non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

Art. 12
Normativa di rinvio

In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, nr. 689, nonché l'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 e l'art. 7 bis di tale Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 previsto con l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 nr.3.

Rimane salvo quanto previsto dalla Legge 14 agosto 1991, nr.281, dal Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, nr. 320, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.09.2004, dalla legge Regionale 20 luglio 2006 nr. 16, dal codice civile: art. 843 comma 3 (animali sfuggiti alla custodia del proprietario) e da quello penale: art. 727 (abbandono di animali) sostituito dall'art. 1 della Legge 20 luglio 2004 nr. 189; art. 544ter (maltrattamento degli animali) previsto con l'art. 1 della legge 20 luglio 2004 nr. 189; art. 672 c.p. (omessa custodia e mal governo di animali).

Art. 13
Norme finali

La fuga del cane di proprietà o detenuto deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dalla scomparsa, all'Ufficio Polizia Locale del Comune e/o uffici comunali. (c.1)

Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1 prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore dell'animale potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'articolo 6, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni, si applica anche l'articolo 672 del codice penale; rimangono fatti salvi i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

La presenza di cani vaganti o randagi deve essere prontamente segnalata dai cittadini all'ufficio di prevenzione veterinario di una ASL della Regione oppure alla Polizia Locale, che provvederà dopo i relativi accertamenti ad attivare l'ufficio competente dell'ASL per l'accalappiamento.

Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

Art. 14
Norme transitorie

Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 9, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, fatto salvo altro e diverso termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi motivati.

In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, non compresi tra le razze di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.09.2004, debbono tenere il cane alla catena la quale dovrà avere i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 9.

Art. 15
Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale del Comune, e/o il Responsabile incaricato, nonché il personale delegato dall'ASL per quanto di loro competenza.

Art. 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento costituito da 16 (venti) articoli, abroga e sostituisce ogni altra disposizione riguardante le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso ed entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.